DISCIPLINA DELLA ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ESTERE

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22

In caso di trasgressione alle disposizionni della presente legge l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000, ed in caso di recidiva con l'arresto da tre a nove mesi oltre l'ammenda. (1)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Versione in vigore dal 4 giugno 1987, non più in vigore dal 1 marzo 1998 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della esposizione delle bandiere estere
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1085
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1929

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 25 maggio 1987, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "l'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto d'esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorita' politiche locali, di bandiere estere".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-esposizione-delle-bandiere-estere/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-5-febbraio-1998-n-22/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it